



Il ripristino e la  
salvaguardia della

# LIBERTÀ DI RELIGIONE

Come proteggere i tuoi diritti umani in Europa

“I diritti umani devono essere trasformati in  
una realtà, non un sogno idealistico.”

— *L. Ron Hubbard*

“Diritti umani: conoscerli, esigerli, proteggerli.”

*Slogan internazionale delle Nazioni Unite  
per il Congresso sui diritti umani, Vienna, 1993*

# Il ripristino e la salvaguardia della LIBERTÀ DI RELIGIONE

## Come proteggere i tuoi diritti umani in Europa

Presentato a cura di:

Ufficio Europeo per i Diritti Umani e gli Affari Pubblici  
della Chiesa di Scientology

Si associano:

Commissione Apposita di Inchiesta sulla  
Discriminazione contro le Minoranze Religiose ed  
Etniche in Germania

Concilio per i Diritti Umani e la Libertà di Religione

Monitor di Helsinki per la Grecia

Istituto Internazionale per la Comprensione Sociale,  
Culturale e Religiosa

Concilio Internazionale della Comunità delle Chiese  
(Ufficio per i Diritti Umani)

Lift Every Voice, Inc.

Fondazione per la Tolleranza

Concilio Mondiale per l'Unione nella Diversità



*Questa pubblicazione è stata possibile grazie alle sovvenzioni  
dell'International Association of Scientologists.*

# Prefazione

**M**i fa molto piacere che un opuscolo sulla libertà di religione, uno strumento utile a tutti nella società, sia pubblicato e distribuito ampiamente con due scopi principali: educare e proteggere.

Questo fascicolo contiene informazioni di valore inestimabile per ognuno di noi. I diritti umani fondamentali sono il perno di qualsiasi società civile, e tra questi diritti la libertà di religione è indubbiamente uno dei più importanti. Conoscere e mettere in pratica questi principi nella vita di ogni giorno significa migliorare il mondo in cui viviamo.

La mia lunga esperienza di Direttore Ecumenico per tre diversi papi mi ha fatto capire che la tolleranza, la comprensione e il dialogo fra tutte le religioni – vecchie e nuove, piccole e grandi – è essenziale per una società libera e pacifica.

Auguro alla Chiesa di Scientology e alle associazioni per i diritti umani e religiosi che hanno contribuito a questo opuscolo di avere successo nelle loro attività che mirano a proteggere la libertà di religione e a porre rimedio ai casi di discriminazione religiosa.

— Prof. Urbano Alfonso

*Il Prof. Alfonso è laureato in filosofia e teologia, Magna Cum Laude, presso l'Università gregoriana di Roma. È stato moderatore nei congressi ecumenici del Vaticano e ha collaborato con i papi Giovanni XXIII e Paolo VI in varie riunioni su questioni religiose.*

# La libertà di religione: un diritto fondamentale dell'Uomo

**A**nche se non menzionata dall'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani pubblicata dalle Nazioni Unite, la libertà di religione è uno dei diritti fondamentali dell'Uomo che non può essere dissociato dal diritto alla vita. È il *rispetto per la vita*.

In una società civile ed intellettualmente sviluppata, la morale, l'etica ed anche solo il buon senso dovrebbero indurre gli uomini e le nazioni ad accettare le differenze ed a rispettare le convinzioni altrui.

Purtroppo esistono forze oscure, create da antiche paure ormai ingiustificate o dalla folle convinzione che la propria sia l'unica fede accettabile, che in questi anni si sono dedicate a provocare un'escalation delle aggressioni (verbal, legali, e perfino fisiche) contro scuole di pensiero la cui unica "colpa" è di pensarla diversamente o di essere una minoranza.

Il Vangelo ammonisce che "disgrazia attende colui che arreca oltraggio". L'oltraggio non è arrecato dall'esistenza di gruppi che hanno credenze diverse rispetto ad altri, o dall'esistenza di minoranze che lottano per una loro identità. L'oltraggio è arrecato dal fomentare un'intolleranza, aperta o nascosta, mirata a sopprimere la libera espressione della spiritualità o a ridurre la libertà di fede ad un ambito rigorosamente definito e circoscritto.

In un contesto siffatto, l'esistenza di strumenti giudiziari internazionali assume un'importanza enorme. Costituiscono anzitutto dei punti di riferimento morali, ma anche e soprattutto strumenti di autodifesa a disposizione di ogni scuola di pensiero che sia oggetto di qualche forma d'intolleranza.

Inoltre occorre ricordare che, nel diritto internazionale, ogni strumento legale adottato a livello internazionale è assolutamente prioritario rispetto agli strumenti nazionali, che si tratti di una legge, di una normativa, o di una sentenza.

È ora che gli stati smettano di firmare accordi internazionali con una mano per poi contravvenirvi con l'altra nella più totale illegalità e immoralità.

È ora che il cittadino sappia che può difendere i propri diritti appellandosi alle convenzioni internazionali, europee o meno.

Gli editori del presente opuscolo hanno svolto un servizio utile. La loro pubblicazione costituisce un manuale pratico che verrà molto utile alle persone di ogni tradizione, fede, credo e religione. Gli appartenenti ai movimenti religiosi cosiddetti minoritari vi troveranno dati su cui basare la propria difesa. Chi appartiene ad altri rami del pensiero potrà avvalersene per cementare la propria solidarietà.

Che questo scritto sia pubblicato dai ricercatori di Scientology in associazione con organizzazioni religiose e associazioni per la tutela dei diritti umani, fa di esso un esempio di verità comune condivisa da tutte le fedi. La Chiesa di Scientology, di cui non sono membro, ha gli stessi diritti di ogni altra religione e, come ogni altra religione, le sue convinzioni sono tutelate secondo ogni definizione oggettiva di "diritti umani".

La via all'illuminazione è ancora lunga e ardua. Ogni passo compiuto nella sua direzione, ogni conquista ha la sua importanza. È necessario pertanto essere vigili e dimostrare unità d'intenti e fratellanza, affinché *ecumenismo* e *tolleranza* non rimangano soltanto parole vuote.

*Prof. Francis Dessart • Presidente del Consiglio per i Diritti Umani e la Libertà di Religione • Delegato permanente IAEWP all'UNESCO • Membro dell'Accademia Mondiale delle Arti e delle Scienze (WAAS)*





# INDICE

## PREFAZIONE

Prof. Urbano Alfonso .....2

## LIBERTÀ DI RELIGIONE: UN DIRITTO FONDAMENTALE DELL'UOMO

Prof. Francis Dessart.....3

## INTRODUZIONE

Perché è indispensabile che tu conosca i tuoi diritti .....6

## CAPITOLO UNO

Perché i trattati sui diritti umani riguardano anche te .....8

## CAPITOLO DUE

Libertà di religione, paese per paese.....14

## CAPITOLO TRE

Cosa fare se i tuoi diritti religiosi vengono violati.....26

## CAPITOLO QUATTRO

Proposte per il futuro .....30

## CHI CONTATTARE

Indirizzi di enti per i diritti umani.....32

## APPENDICE

Leggi sui diritti umani .....32

# Perché è indispensabile che tu conosca

# I TUOI DIRITTI

In linea di principio, le nazioni europee garantiscono libertà di espressione e libertà di religione in base alla propria costituzione oppure ai trattati internazionali sui diritti umani che hanno sottoscritto.

Dalla fine della seconda guerra mondiale queste libertà basilari non sono mai state tanto minacciate quanto lo sono oggi. In alcuni paesi, le fragili garanzie contenute nella costituzione e nel diritto internazionale vengono violate, applicate erroneamente e reinterpretate per ratificare l'operato del governo, a tutto discapito degli strumenti di protezione dei diritti civili.

Sebbene si siano verificati numerosi episodi di ostilità governativa nei confronti del principio di tolleranza religiosa, i più minacciosi – forse a causa della posizione della Germania nell'Europa odierna – riguardano la crescente repressione delle minoranze religiose da parte del governo tedesco. In una serie di rapporti pubblicati da organi intergovernativi per i diritti umani, associazioni governative per i diritti umani e associazioni religiose, il mondo è stato messo in allerta contro questo esplosivo piano persecutorio.

Che cosa sono i diritti dell'Uomo e perché sono importanti?

Il presupposto fondamentale dei diritti umani è che ogni individuo è un essere morale e razionale che possiede determinati diritti inalienabili. I diritti umani sono basati sul principio del rispetto dell'individuo e delle sue convinzioni.

Le misure che proteggono le minoranze e concedono loro una voce in capitolo sono essenziali per una vera democrazia. I governi che rifiutano di rispettare i diritti individuali si trasformano gradualmente in stati di polizia.

L'Europa ha un lungo passato d'intolleranza e persecuzione religiosa. Negli ultimi duemila anni, milioni di persone sono morte perché le loro idee erano in contrasto con i dogmi del loro tempo.

A Roma, all'inizio dell'era odierna, il cristianesimo era fuorilegge e i suoi seguaci erano condannati a morte a meno che non l'abituassero. Il cristianesimo iniziò a fiorire nel IV secolo, dopo la conversione di Costantino, ma quando il potere centrale si spostò da Roma a Costantinopoli, nacquero altri conflitti. Con il passare dei secoli, i perseguitati diventarono oppressori. L'inquisizione dava la caccia agli eretici, li torturava e li sopprimeva. Nel XVII secolo, l'intolleranza



religiosa sfociò nella guerra dei trent'anni che decimò la popolazione tedesca e si diffuse in Spagna, Francia e Svezia. La seconda guerra mondiale e la più terribile persecuzione della storia – gli orrori dell'olocausto – costituiscono un record per la disumanità dell'uomo nei confronti dei suoi simili.

Dopo l'olocausto, la dottrina della sovranità nazionale in materia di diritti umani fu moralmente screditata. Per impedire che atrocità analoghe si verificassero nuovamente, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite compilò nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nell'intento di stabilire “un modello di riferimento comune a tutti i popoli e le nazioni”. Lo scopo era quello di garantire che le leggi di ogni nazione proteggessero realmente i diritti umani fondamentali di tutto il loro popolo, ed impedire che un governo impazzisse e perseguitasse gli individui per la loro religione, razza, colore, ideologia, posizione sociale, possedimenti o nascita.

Il risultato fu una serie di dichiarazioni e trattati sui diritti umani che successivamente furono sviluppati e ampliati.

Questi trattati non sono pura teoria. Hanno forza di legge e sono vincolanti nei confronti dei governi che li hanno ratificati. Come esistono leggi per impedire il furto, la violenza o l'omicidio, esistono leggi per proteggere la libertà di parola e di opinione e il diritto di credere e praticare la propria religione.

Queste leggi sono basate anche su altri principi. Quando la propaganda e gli stereotipi rappresentano scorrettamente una minoranza, la democrazia subisce un grave smacco: persone innocenti possono essere sottoposte ad attacchi e indagini, con conseguenti spese enormi ed esistenze rovinate. La giustizia non è tale se può essere ottenuta soltanto da chi è abbastanza ricco da portare il proprio caso davanti alle corti superiori. Questo è un imbarazzante problema in materia di diritti umani che non è mai stato risolto completamente.

Alcune nazioni offrono assistenza legale a singoli individui che ritengono che i loro diritti siano stati violati. Si tratta al massimo di una soluzione parziale poiché il risultato non è mai certo e i procedimenti giudiziari possono protrarsi per anni. Ma si tratta anche di una speranza per chi non è abbastanza ricco per esigere la riparazione di un torto.

Mentre ci diamo da fare per trovare soluzioni migliori dobbiamo utilizzare quelle che abbiamo.

Nelle pagine seguenti ci concentreremo sul tuo diritto di praticare la tua religione. Forse non ti rendi conto che questo diritto è in pericolo. Può darsi che tu appartenga a una religione tradizionale e universalmente accettata, ma il mondo diventa sempre più piccolo e vi sono anche molte possibilità che tu appartenga a una minoranza, anche se ciò significasse soltanto aver viaggiato in altre parti del mondo. Qualcuno ha detto che “quella che per un uomo è una setta, per un altro è la sua religione”, affermazione che ti diventa reale di colpo quando ti ritrovi in un angolo del mondo dove la religione che segui da tutta una vita viene considerata eresia.

Per di più, se una minaccia contro i diritti di una minoranza non viene fermata, può rapidamente trasformarsi in un attacco contro i diritti di tutti.

È dunque indispensabile che tu conosca i tuoi diritti, in base non solo alle leggi locali, ma anche a quelle internazionali.

Per quel milione di persone presenti oggi in Europa che non appartengono a nessuna delle religioni di tradizione europea, subire discriminazioni a motivo di ciò in cui credono è cosa di tutti i giorni. Le varianti vanno dalle molestie sul lavoro, al licenziamento, alla violenza fisica per arrivare, in casi estremi, alla tortura od alla morte.

Una vera democrazia pubblica rende note e fa rispettare le proprie leggi a protezione dei diritti di tutti i gruppi minoritari. Il giorno che ciascuno di noi conoscerà e comprenderà davvero i nostri diritti, si sarà fatto un passo da gigante verso un mondo libero da oppressioni. I governi totalitari cercano di tenere tutti quanti all'oscuro dei propri fondamentali diritti umani, così da sopprimere il libero esercizio di tali diritti.

Questo opuscolo si propone due scopi: Uno, informarti di quali siano i tuoi diritti e gli strumenti legali esistenti per rimediare alle eventuali violazioni. Due, rendere nota la mancanza di rimedi in alcuni paesi europei, e sottolineare come protezioni inadeguate abbiano reso possibile il crearsi di abusi.

Noi speriamo che ti venga utile.

Gli Editori

# Perché I TRATTATI SUI DIRITTI UMANI riguardano anche te


DI TUTTI I TRATTATI SUI DIRITTI UMANI, IL PIÙ IMPORTANTE È LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO.

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo rappresenta la prima occasione nella quale una comunità di nazioni organizzata ha promulgato una dichiarazione sui diritti dell'Uomo e sulle sue libertà fondamentali. Essa definisce i diritti e le libertà concessi a ogni uomo e donna del mondo.

L'articolo 1 delinea la filosofia intorno a cui la Dichiarazione si sviluppa: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri con spirito di fratellanza."

A differenza delle convenzioni sui diritti umani, che sono scaturite dalla Dichiarazione e che hanno carattere vincolante solo per quei paesi che le hanno ratificate, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha letteralmente una portata universale. Essa conserva la propria validità per ciascun membro della famiglia umana di ogni dove, indipendentemente dall'accettazione formale o dal diniego dei suoi principi da parte dei governi.

# Capitolo 1



La Dichiarazione gode di grande autorità morale in tutto il mondo e di sempre maggior forza politica. Essa rappresenta il seme dal quale sono sbocciati i diritti fondamentali dell'Uomo internazionali.

L'importanza della libertà di religione è ribadita all'interno della premessa alla Dichiarazione ed è garantita in virtù dell'articolo 18, secondo cui "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento".

Le dichiarazioni delle Nazioni Unite descrivono la discriminazione come "un'offesa [un affronto] alla dignità umana" e sottolineano che costituisce una negazione dei principi della Carta della Nazioni Unite, una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Questi principi di uguaglianza innanzi alla legge e di non discriminazione hanno un peso così rilevante da venire considerati principi del diritto consuetudinario internazionale, vincolanti per tutte le nazioni civili.

Come afferma uno studio delle Nazioni Unite:

"Il principio guida è che nessun individuo dovrebbe essere messo in condizioni di svantaggio per il semplice fatto di appartenere ad un gruppo etnico, religioso o linguistico. In particolare, in ogni paese multietnico, multireligioso e multilinguistico, l'applicazione rigida dei principi dell'uguaglianza e della non discriminazione è un requisito indispensabile per mantenere l'unità politica e spirituale dello Stato in questione e per ottenere la comprensione e la relazione armoniosa tra i vari componenti della società."

All'interno dei Paesi dell'Europa democratica che si sono assunti l'impegno di rispettare i principi della Dichiarazione, questi diritti vengono violati sempre più di frequente. Quello che segue è un elenco completo delle forme di discriminazione basate unicamente sul credo religioso:

- ◆ Licenziamento dal lavoro
- ◆ Distruzione della carriera della persona
- ◆ Aggressione
- ◆ Espulsione da associazioni pubbliche, private, sociali, professionali o commerciali
- ◆ Negazione del diritto ad esporre i simboli della propria religione
- ◆ Ostracismo e boicottaggio nella comunità come risultato di affermazioni incendiarie e abusive sulla propria religione dai parte dei mass media, tali da distruggere la posizione sociale o professionale di una persona
- ◆ Ostracismo sul lavoro
- ◆ Creazione di ostacoli alla capacità della persona a lavorare negandole i mezzi di cui necessita
- ◆ Negazione del diritto a ricevere addestramento nella propria professione
- ◆ Molestie da parte di funzionari dello stato
- ◆ Negazione della protezione della polizia
- ◆ Trattamento discriminatorio messo in atto da provvedimenti giudiziari federali, statali o locali
- ◆ Omicidio, rapimento ed aggressione derivanti da istigazione all'odio contro persone di una data religione
- ◆ Esclusione da posti di lavoro statali
- ◆ Accesso vietato in luoghi pubblici quali sale convegno e parchi pubblici
- ◆ Negazione del diritto di libertà di espressione nel comunicare idee religiose
- ◆ Negazione del diritto alla libera associazione con gli appartenenti alla propria religione
- ◆ Distruzione della reputazione della persona tramite il boicottaggio illegale o per mezzo di rapporti falsi messi in circolazione da enti governativi
- ◆ Distruzione delle proprietà della persona
- ◆ Negazione della salvaguardia della protezione dei dati
- ◆ Negazione del diritto di eseguire o esibire la propria arte
- ◆ Privazione del diritto di partecipare all'arena politica
- ◆ Creazione di liste nere e boicottaggio ratificati dallo stato nei confronti dei membri delle religioni minoritarie

## LA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO

Gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, adottati da enti delle Nazioni Unite e dalla maggior parte dei paesi europei sin dal 1948, derivano dai principi enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Mentre quest'ultima imponeva un obbligo morale a tutte le nazioni, la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, entrata in vigore nel 1953, definiva requisito legale la protezione dei diritti dell'Uomo da parte degli stati.

La Convenzione ha istituito due entità europee, con sede a Strasburgo, per la tutela dei diritti dell'Uomo: la Commissione Europea per i Diritti Umani e il Tribunale Europeo dei Diritti Umani, che è stato istituito nel 1958. La Commissione riceve dagli stati o, più comunemente, dalle persone fisiche, istanze di presunte violazioni della



Convenzione. Se la Commissione determina che un caso è ammissibile, la sua funzione diventa duplice: cercare di appianare la controversia in forma amichevole e, se necessario, esprimere il proprio parere riguardo al fatto che si sia verificata o meno una violazione della Convenzione.

I pareri della Commissione non sono vincolanti sugli stati aderenti, dal punto di vista legale. Tuttavia essa può rinviare un caso al Tribunale Europeo dei Diritti Umani, il cui verdetto è inappellabile e vincolante nei confronti dei 36 stati europei che hanno riconosciuto la sua giurisdizione.

La Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo ha forza di legge. L'articolo 9.1 della Convenzione – tutela della libertà di pensiero, di coscienza e di religione – è per lo più identico all'articolo 18 della Dichiarazione Universale. La Convenzione aggiunge una sotto-clausola che afferma che queste libertà sono soggette solo alle restrizioni necessarie alla protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Il Tribunale Europeo dei Diritti Umani è l'autorità suprema in materia di interpretazione della Convenzione.

Parecchie sentenze della Commissione Europea e del Tribunale Europeo hanno chiarificato la definizione di religione espressa nella Convenzione. Considerata la crescente tendenza di alcuni governi europei a determinare l'autenticità di una religione secondo criteri arbitrari, e quindi a discriminare coloro che appartengono ad un culto ritenuto "non autentico", è di grande importanza un'ordinanza del Tribunale del settembre 1996 contro la Grecia.



Nella vertenza *Manoussakis contro lo stato della Grecia*, il Tribunale Europeo riconosceva che lo Stato non ha il diritto di decidere in merito all'autenticità di una religione, e dichiarava pertanto, in modo inequivocabile, che la politica alla base della promessa di libertà di religione della Convenzione era "assicurare un vero pluralismo religioso". Il Tribunale faceva notare che "il diritto alla libertà di religione, nelle forme garantite dalla Convenzione, esclude ogni potere dello stato di determinare la legittimità delle dottrine religiose o i mezzi usati per esprimerle."

In una vertenza processuale del 1994, *Hoffman contro lo Stato Austriaco*, il Tribunale Europeo dichiarava che la Convenzione sanciva rigidamente una norma che proibiva ogni trattamento non paritetico e discriminante che fosse "basato essenzialmente sulla sola differenza di religione".

I tribunali nazionali riconoscono sempre più l'autorità della Convenzione nell'ambito dell'interpretazione delle leggi interne. Nell'agosto 1996 la Corte Suprema austriaca, nei meriti del caso *Fabio Rasp*, cassava senza appello una sentenza emessa a sfavore di una persona sulle premesse della sua appartenenza alla religione di Scientology. La Corte Suprema austriaca sanciva che: "una sentenza i cui motivi, essenzialmente, consistano unicamente nella diversità di appartenenza religiosa non può essere accettata", poiché è "contraria alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e rappresenta pertanto una violazione della legge".



## TRATTATI SUCCESSIVI

Nel 1976 sono entrate in vigore due Intese che, come la Convenzione Europea, hanno valore di legge internazionale. Si tratta dell'Intesa Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e l'Intesa Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali (ICESCR). Insieme alla Dichiarazione Universale, questi trattati costituiscono la "Carta Internazionale dei Diritti Umani".

L'ICCPR è considerata la spina dorsale dell'ordinamento globale delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Le norme di questi trattati che proteggono la libertà di religione, nonché i nomi dei paesi, tra quelli citati nel presente opuscolo, che li hanno ratificati, sono riportati nell'appendice. Con la loro entrata in vigore, la libertà di religione, senza distinzione di razza, colore, credo, sesso o classe sociale, è diventata materia di diritto internazionale.

Ognuno dei 138 stati che hanno ratificato l'ICCPR assume per sé l'impegno di proteggere le persone dalla discriminazione religiosa, come sancito nell'articolo 2.1, "senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine, nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione".



Tenendo a mente che in taluni paesi si sono verificati casi di persone che hanno perso il lavoro, persone a cui è stata negata l'ammissione a partiti politici, o persone che sono state escluse da associazioni commerciali e professionali a causa della loro religione, vale la pena esaminare alcuni degli articoli dell'ICCPR.

L'articolo 20.1 proibisce l'istigazione all'odio contro un singolo o un gruppo a causa della sua religione, razza o nazionalità.

L'articolo 25 garantisce il diritto di tutti i cittadini a partecipare alla cosa pubblica, a votare e ad avere pari accesso alle cariche pubbliche.

L'articolo 27 protegge i membri delle minoranze etniche, religiose e linguistiche dall'essere defraudati dei piaceri della propria cultura.

La definizione di religione usata nella Convenzione e nell'ICCPR è alquanto estesa e comprende sia le religioni

## La definizione di religione usata nella convenzione e nell'ICCPR è alquanto estesa e comprende sia le religioni teistiche che quella non teistiche, nonché "le fedi rare e quasi sconosciute".

teistiche che quella non teistiche, nonché "le fedi rare e quasi sconosciute".

L'ICCPR ha inoltre costituito una Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Composta di 18 esperti dei diritti umani, ciascuno cittadino di uno degli stati che aderiscono all'Intesa ed altamente competente in materia di legge, la Commissione ha la responsabilità di assicurare che ogni paese firmatario dell'Intesa ne rispetti le norme. Tutti i membri della Commissione fanno giuramento di svolgere le proprie funzioni con imparzialità e con coscienza.

La Commissione per i Diritti Umani ha tre funzioni principali. Primo, esamina da vicino i rapporti che le vengono presentati dai paesi ogni cinque anni, per accertare che stiano rispettando l'ICCPR, quindi pubblica le conclusioni sulla condotta del singolo paese, proponendo gli specifici miglioramenti di cui vi sia bisogno. Questi rapporti fanno seguito ad un'udienza pubblica nella quale la Commissione ha interrogato i rappresentanti nazionali sull'andamento del loro paese in materia di diritti umani.

Secondo, la Commissione per i Diritti Umani pubblica pareri su importanti questioni, nell'ambito dei diritti dell'Uomo, che meritano particolare attenzione. Questi pareri sono conosciuti come "Commenti Generali". Nel 1993, la Commissione ha ratificato un Commento Generale in cui si riconosceva che l'articolo 18 dell'ICCPR andava applicato alle minoranze religiose. Il Commento dichiara, tra le altre cose:

"L'articolo 18 non è ristretto, quanto ad applicazione, alle religioni tradizionali od a religioni e credi che hanno caratteristiche istituzionali o pratiche analoghe a quelle delle religioni tradizionali. La Commissione vede con preoccupazione qualunque tendenza a porre in atto discriminazioni contro qualsiasi religione o credo per qualsiasi motivo, incluso il fatto che si tratti di religioni formatesi da poco, o rappresentino minoranze religiose eventualmente bersaglio dell'ostilità di una comunità religiosa predominante."

Terzo, la Commissione ha il potere di indagare sugli eventuali casi in cui vengano denunciate violazioni dei diritti umani da un abitante di uno dei 92 stati che hanno ratificato il Primo Protocollo Facoltativo dell'ICCPR [vedi appendice]. Il Protocollo Facoltativo dà facoltà alla Commissione per i Diritti Umani di ricevere e valutare comunicazioni da parte di persone che sostengono che i diritti loro accordati nell'ICCPR siano stati violati. Entro sei mesi lo Stato oggetto del reclamo e che, avendo sottoscritto il Protocollo, ha riconosciuto essere competenza della Commissione indagare su tale questione, deve indicare quale misura abbia intrapreso, eventualmente, per porvi rimedio.

Il Comitato stabilirà dapprima se il caso sia ammissibile, se soddisfi, cioè, determinati requisiti procedurali quali, ad esempio, che i diritti in questione siano contemplati dall'ICCPR, e la persona abbia già tentato con ogni strumento di risolvere la cosa localmente. Una volta preso in esame un caso, la Commissione pubblicherà le proprie conclusioni in merito, che hanno grande valore poiché la Commissione è l'unica autorità a determinare se un dato paese stia o meno osservando le norme dell'ICCPR.

L'altro braccio della Carta Internazionale dei Diritti Umani è l'Intesa Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR). Tale Intesa protegge, oltre ad altri diritti di carattere sociale, economico e culturale, il diritto al lavoro, ad aderire a sindacati e ad usufruire di un'istruzione. Il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, i cui 18 membri sono provenienti da ciascuno degli stati firmatari di tale Intesa, assicurano il rispetto delle norme dell'ICESCR tramite l'esame dei rapporti sottoposti periodicamente dagli Stati.

Se tuo figlio viene educato in una scuola ove l'insegnante sta incitando all'odio religioso, puoi invitare le autorità della scuola a far riferimento all'ICESCR, che è stata ratificata da 135 Stati. Assieme all'articolo 18 dell'ICCPR, alla Convenzione dell'UNESCO sull'Eliminazione della Discriminazione nell'Istruzione, ed alla Convenzione sui Diritti del



Bambino, la ICESCR vincola legalmente i governi ad un uso dell'istruzione finalizzato a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra i raggruppamenti razziali, etnici e religiosi. Costituisce un'importante protezione, in un'epoca in cui alcuni governi europei ancora usano la scuola per indottrinare i ragazzi contro le minoranze religiose.

## L'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROPEA

L'Organizzazione per la Sicurezza e per la Cooperazione Europea (OSCE) è responsabile di assicurare che vengano rispettati gli Accordi di Helsinki. È un ente intergovernativo formato da più di 50 paesi europei, a cui si aggiungono Stati Uniti e Canada. Originariamente creato per aiutare a risolvere i conflitti durante la guerra fredda, quando questa ha avuto fine ha continuato quale organizzazione intergovernativa che si concentra sulla risoluzione dei conflitti esistenti, sulla sicurezza e sui diritti dell'Uomo.

La OSCE ha sviluppato tutta una serie di trattati nei quali si riconosceva l'indispensabile necessità di infondere i principi dei diritti umani in quegli accordi essenziali a risolvere i conflitti e ad indicare gli standard secondo i quali un paese civile dovrebbe vivere. L'Atto Finale di Helsinki è stato adottato dalla OSCE nel 1975. Si divide in tre sezioni, dette "panieri". Il VII Principio del primo paniere protegge la libertà di religione ed i diritti delle minoranze.

Il documento afferma che gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà della persona di professare e praticare, da sola o in comunione con altri, la religione o il credo agendo in conformità a quanto dettato dalla propria coscienza.

La conferenza di Vienna della OSCE nel marzo del 1989 esponeva in maniera dettagliata i diritti specifici che gli Stati partecipanti si impegnavano a garantire, tra cui il diritto a tenere luoghi di culto, il diritto dei genitori di assicurare ai figli un'educazione religiosa conforme alle proprie convinzioni e il diritto ad avere e fare uso di opere religiose. Stralci pertinenti del documento sono riportati in appendice.

La misura in cui ciascuno stato applichi, nella prassi, le disposizioni a salvaguardia dei diritti umani previste dalle Intese dell'ONU, dalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e dagli Accordi di Helsinki, è un indice della qualità della sua democrazia.

## DICHIARAZIONI DELLE PRINCIPALI RELIGIONI

Dalla II guerra mondiale, non solo i governi, ma anche le religioni predominanti nell'Europa Occidentale hanno reso pubbliche dichiarazioni della loro politica a favore della libertà di religione. Pur non avendo valore di legge, tali dichiarazioni indicano la linea a cui i rappresentanti delle religioni predominanti devono attenersi nelle loro relazioni con altre entità religiose.

Tra le più importanti ci sono la "Dichiarazione sulla Libertà di Religione" del 1948, emessa dalla Prima Assemblea del Concilio Mondiale delle Chiese (WCC), costituito dalle principali religioni protestanti d'Europa. Vi si affermava:

"Elemento essenziale, per un buon ordine internazionale, è la libertà di religione. La cosa deriva implicitamente dalla fede Cristiana e dalla natura mondiale della Cristianità. I cristiani, dunque, vedono la questione della fede religiosa come problema internazionale. Si preoccupano che la libertà di religione venga assicurata ovunque. Nell'invocare tale libertà, essi non chiedono alcun privilegio, da accordarsi ai Cristiani, che venga negato ad altri ... I diritti alla libertà di religione qui dichiarati devono essere riconosciuti e osservati nei confronti di tutte le persone, senza distinzioni di razza, colore, sesso, lingua o religione, e senza l'imposizione di restrizioni in virtù di provvedimenti legali od atti amministrativi."

Tali principi venivano estesamente formulati nella dichiarazione, e ribaditi in successive assemblee della WCC.

L'altra principale partizione della Cristianità (la Chiesa Cattolica) ha espresso le sue posizioni ufficiali nei confronti della libertà di religione nel documento del Concilio Vaticano II, *Dichiarazione della Libertà di Religione*. In esso si afferma:

"Il Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà di religione. La libertà significa che tutti gli uomini sono immuni da coercizioni da parte di singoli o di gruppi sociali e di ogni potere dell'uomo, in tal guisa che nessuno venga costretto ad agire in maniera contraria a ciò in cui crede, né gli venga impedito di agire in accordo al proprio credo, sia in pubblico che in privato, da solo o associato ad altri, entro i dovuti limiti."

Altra influenza religiosa importante, in Europa, è l'Islam. Negli ultimi anni, i Mussulmani sono stati oggetto di una sempre crescente discriminazione, giustificata con lo stereotipo di un'Islam vendicativo ed intollerante nei confronti delle altre fedi. Il libro sacro dell'Islam, il Corano, parla chiaro sull'importanza di concedere alla persona la libertà di coscienza: "Non esiste compulsione, in religione; la verità svetta chiara sull'errore."

Non c'è quindi carenza di leggi internazionali e direttive guida a protezione del tuo diritto alla libertà di religione. E le leggi del tuo Paese?

# LIBERTÀ DI RELIGIONE

paese per  
paese

EGGIO UN BREVE RIASSUNTO DI QUANTO RISPETTO VENGA ACCORDATO ALLA **LIBERTÀ DI RELIGIONE** NEI TREDICI PAESI EUROPEI DI SEGUITO ELENCATI

Non si intende, con questo scritto, fornire un resoconto esauriente, ma puntualizzare cosa possa esserci alla base dei problemi ed indicare delle soluzioni.

Nel preparare questo capitolo (e quest'intera pubblicazione) ci siamo resi conto che, in materia di diritti umani, vi è una considerevole discrepanza tra teoria e pratica.

Le salvaguardie scritte esistono. La sfida è far sì che si traducano poi in libertà effettive, grazie alle quali la gente abbia modo di vivere una vita felice, senza subire gli strali di discriminazioni e persecuzioni.

In generale, più stabile e democratica è una nazione, e più i suoi funzionari rispettano quelle salvaguardie dei diritti umani presenti nel corpo delle leggi fondamentali del paese. I funzionari statali dei paesi con un passato totalitario sono i più portati ad atteggiamenti sprezzanti nei confronti dei diritti umani. Le violazioni che ne conseguono vengono spesso giustificate con argomentazioni tipo: "Quelli si definiscono una religione, ma in realtà non lo sono".

# Capitolo 2





**Quasi tutti i paesi europei hanno costituzione, leggi o tradizioni che proteggono i diritti umani. Nella teoria tali libertà sono contemplate. La sfida è far sì che si traducano in libertà effettive, grazie alle quali la gente abbia modo di vivere una vita felice, senza subire gli strali di discriminazioni e persecuzioni.**

La risposta è quella già espressa nel settembre del 1996 dal Tribunale Europeo dei Diritti Umani in merito alla vertenza *Manoussakis contro lo stato della Grecia*: non è compito dello stato giudicare se una religione sia o no tale. È sufficiente, a tal fine, che un corpo di fedeli ritenga sinceramente di costituire una religione.

Tale sentenza è in linea con la politica espressa dal Consiglio Europeo in uno studio pubblicato dal suo Direttorio per i Diritti Umani, secondo cui il termine "religione" è "incondizionato", in quanto "il rispetto dei diritti di libertà di religione non è ristretto alle religioni diffuse e riconosciute universalmente, ma si applica anche alle fedi poco frequentate e virtualmente sconosciute. Il termine 'religione' viene dunque inteso in senso ampio".

Per quanto possa sembrare che ciò porti ad un'apertura anche troppo ampia alla religione, quando allo stato viene permesso di stabilire parametri sulla religione la storia ce ne mostra le conseguenze. Mostrando di avvalorare ufficialmente l'idea che alcune religioni minoritarie siano "non riconosciute", lo stato offre un fertile terreno alla discriminazione. Alla maggioranza della gente viene logico, vedendo il mancato riconoscimento, dedurre che il credo e le pratiche dei seguaci di religioni minori non meritino quei diritti accordati alle religioni riconosciute.

Come ha fatto notare il Tribunale Europeo nel caso *Manoussakis*, azioni apparentemente innocue da parte del governo che creino restrizioni ai diritti delle minoranze religiose hanno l'effetto di "armi letali contro il diritto alla libertà di religione."

Nel 1997, il Centro per i Diritti Umani dell'università dell'Essex (uno dei più eminenti organismi d'Europa per i diritti dell'Uomo) ha pubblicato uno studio fondamentale: *Libertà di religione e di credo: resoconto mondiale*. Detto studio, condotto da esperti di religione in tutto il mondo, ha specificatamente espresso nelle proprie conclusioni che le religioni nuove debbono essere trattate allo stesso modo delle religioni tradizionali.

"La libertà di religione, quindi, non va interpretata dagli stati in modo restrittivo così, ad esempio, da contemplarvi soltanto le religioni tradizionali del mondo. Le religioni nuove o minoritarie hanno diritto a pari rispetto. Tale principio assume un'importanza particolare alla luce delle prove (che si riflettono nei rapporti riguardanti i singoli paesi elencati, inclusi quelli della sezione europea) che rivelano come i nuovi movimenti religiosi siano periodicamente oggetto di discriminazioni e repressioni."

L'interferenza del governo nel credo e nelle pratiche di religioni minoritarie crea un clima nel quale la persecuzione religiosa è all'ordine del giorno. Sono considerazioni del genere, cui la storia ha ampiamente dato ragione, che hanno portato alla formulazione di un corpo di leggi internazionali atte a salvaguardare la libertà di religione da interferenze da parte dello stato, ed a sancire il pluralismo religioso. Lo stato ha diritto di intervenire unicamente là dove la pubblica linea di condotta sia stata violata; e quindi nei confronti del singolo, non contro l'intero corpo dei fedeli. Nei paesi europei a nessuno verrebbe in mente di incriminare la Chiesa Cattolica perché un suo sacerdote è stato accusato di un illecito. Non si dovrebbe quindi pensare che una religione minoritaria debba rispondere civilmente o penalmente degli illeciti di cui sia stato accusato uno o più dei suoi fedeli.



## AUSTRIA

L'Austria è una democrazia la cui costituzione prevede la libertà di religione. Ufficialmente, i tre quarti della popolazione sono cattolici.

Nonostante il fatto che l'articolo 14(2) della costituzione garantisca i diritti civili e politici ad ogni austriaco indipendentemente dalla religione di appartenenza, nell'estate del 1997 uno dei principali partiti austriaci, il Partito Popolare (OEVV) ha ratificato una delibera con la quale vengono esclusi dal partito i membri di quelle che definisce "sette". L'OEVV è la formazione austriaca gemellare della tedesca Unione Cristiano-democratica, primo partito nazionale che abbia mai bandito i fedeli della Chiesa di Scientology dalle proprie file per il solo fatto di essere Scientologist.

La delibera dell'OEVV è stata ampiamente criticata e tacciata di incostituzionalità dalla

stampa e dal Partito della Libertà. Tentativi da parte del governo austriaco di imporre restrizioni alle libertà di religione sono stati anche criticati dal Dipartimento di Stato americano nel luglio 1997.

Il Relatore Speciale dell'ONU per l'Intolleranza Religiosa, che annualmente presenta alla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite un rapporto sugli abusi perpetrati contro la libertà di religione in tutto il mondo, nella sua relazione ha reso noto che "Il termine 'setta' sembra avere una connotazione peggiorativa. Una 'setta' va considerata in modo diverso da una religione e, in quanto tale, non avente diritto alla medesima protezione. Tale approccio è indicativo di una propensione a fare d'ogni erba un fascio, a discriminare ed a bandire, il che ne fa cosa difficile da giustificare ed ancor più difficile da scusare, visto quanto risulti lesiva della libertà di religione ... Cosa sono le religioni maggiori, se non sette che hanno avuto successo? Non si può sostenere che le sette non debbano beneficiare della protezione accordata alle religioni proprio perché non viene loro accordata la possibilità di dimostrare di avere i requisiti per durare nel tempo."

L'articolo 14 della costituzione austriaca stabilisce che:

"1. A chiunque è garantita completa libertà di coscienza e di credo."

"2. Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dal credo religioso. Né, parimenti, i doveri spettanti al cittadino possono essere inficiati dal suo credo religioso."

"3. Nessuno può venire costretto ad osservare un atto ritualistico od a partecipare ad una cerimonia ecclesiastica, a meno che il cittadino non sia agli ordini di altra persona che la legge abbia investito di tale autorità."

Articolo 15:

"Ogni chiesa e società religiosa riconosciuta dalla legge ha il diritto di tenere raduni pubblici di pratica religiosa, organizzare ed amministrare i propri affari interni in modo autonomo, ed esercitare la proprietà e il godimento dei propri istituti, lasciti, e sovvenzioni destinate al culto, all'istruzione ed all'assistenza; tuttavia, come ogni altra società, è soggetta alle leggi generali del paese."

Nel caso a cui si fa riferimento nel capitolo precedente in merito a *Fabio Rasp*, la Corte Suprema austriaca ha sancito il diritto della madre a conservare l'affidamento del figlio che le era stato sottratto unicamente a motivo della sua appartenenza religiosa. La Corte ha stabilito che "l'articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo garantisce anche la salvaguardia dalla discriminazione sulla base di qualsiasi motivazione, ad esempio di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o d'altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza etnica, condizione economica, di nascita o d'altro genere; le persone che si trovino anch'esse in altre situazioni analoghe, in assenza di motivazioni concrete e ragionevoli non è lecito siano trattate in modo diverso dalle altre."



## BELGIO

La legge belga proibisce la discriminazione per motivi religiosi.

Cattolicesimo, protestantesimo, giudaismo, anglicanesimo, islamismo e cristianesimo ortodosso (greco e russo) ricevono tutti quanti sovvenzioni dallo stato, pagate da tutti i contribuenti. Ciascuna religione ha diritto inoltre a fornire insegnanti, pagati dallo stato, per l'istruzione religiosa nelle scuole, sebbene non tutte si avvalgano di tale diritto.

Nel maggio del 1997, una commissione parlamentare ha pubblicato un rapporto sulle attività delle cosiddette "sette" in Belgio. Tale rapporto ha immediatamente creato una controversia, in quanto caldeggiava la discriminazione selettiva per non meno di 189 gruppi religiosi diversi, tra i quali un certo numero di associazioni religiose cattoliche, protestanti e buddiste. Com'è stato sottolineato tanto nel corso del dibattito parlamentare sul rapporto quanto da studiosi della religione, le conclusioni cui si giungeva nel rapporto

stigmatizzavano gli appartenenti a tali religioni sulla base di informazioni e dicerie peraltro non verificate. Sebbene il Parlamento abbia dovuto, con riluttanza, accettare il rapporto, lo ha fatto con la condizione che l'elenco dei 189 gruppi religiosi che vi venivano nominati non venisse considerato valido.

Le proposte avanzate nel rapporto, che sono state criticate in quanto anticostituzionali, non sono state poste in atto. Il rapporto, tuttavia, apre la strada alla discriminazione religiosa in Belgio.

L'articolo 11 della costituzione stabilisce che:

"Il godimento dei diritti e delle libertà accordati alla popolazione belga deve essere garantito senza discriminanti. A tal fine, la legge e la normativa si fanno garanti dei diritti e delle libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche."

Articolo 21:


"Allo stato è fatto divieto di ingerenza nella nomina dei ministri di qualunque religione, ed il divieto di proibire a detti ministri di comunicare con i propri superiori e di pubblicare i propri atti tranne quando, in quest'ultimo caso, non si contravvenisse ai comuni obblighi in materia di stampa e di pubblicazioni."

Articolo 19:

La libertà di culto, la pratica pubblica di quest'ultimo, così come la libertà di esprimere le proprie opinioni in qualunque materia vengono garantite, tranne in caso di repressione di illeciti commessi nell'esercizio di tali libertà."

Esiste inoltre una Intesa Culturale Belga del 16 luglio 1931 che recita:

"Articolo 1: In applicazione degli articoli 6B e 59B, paragrafo 7 della costituzione, i decreti votati da qualsivoglia concilio culturale non potranno contenere discriminazioni di carattere ideologico o filosofico e non potranno sancire restrizioni ai diritti ed alle libertà di minoranze ideologiche o filosofiche."



## DANIMARCA

La costituzione danese protegge la libertà di religione. La Chiesa Evangelica Luterana è, in base alla costituzione, la chiesa di stato. Nelle scuole si impartisce educazione religiosa nella religione di stato, per quanto gli allievi di altra fede siano scusati se non vi attendono.

La Chiesa Evangelica fa sapere al Ministero per la Chiesa presente nel governo a quali gruppi debba essere accordato il riconoscimento ufficiale ed il diritto di celebrare il matrimonio. Che debba essere la chiesa di stato a stabilirlo è oggetto di controversie, vista la prevedibile ingerenza di pregiudizi in un sistema ove è una religione a stabilire se un'altra religione sia da considerarsi "legittima".

Le potenzialità discriminatorie di tale sistema sono apparse chiare nel novembre del 1966, quando il Ministero per la Chiesa ha negato la richiesta di licenza di celebrare un matrimonio (che, se accettata, avrebbe valso da riconoscimento religioso in Danimarca) alla Società Internazionale per la Coscienza di Krishna (ISKON) che vanta radici risalenti ad un movimento di riforma avutosi nel 15° secolo nell'ambito delle tradizioni induiste. Nonostante il fatto che l'ISKON abbia avuto ampi riconoscimenti quale religione, il Ministero per la Chiesa ha respinto la richiesta in base alla straordinaria motivazione che l'ISKON non costituisce "un'effettiva comunità religiosa nel senso ordinario del termine".

Tale decisione violava la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e l'Intesa Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), che la Danimarca ha sottoscritto. È stata severamente criticata non solo da studiosi di religione danesi, ma anche dagli stessi mass media della Danimarca. Il luglio successivo, il Ministero per la Chiesa inaspettatamente revocava la propria decisione, ed oggi l'ISKON gode, in Danimarca, del riconoscimento ufficiale quale religione.

Il governo danese ha stabilito che, perché venga accordato il riconoscimento religioso, debbano essere rispettati i requisiti seguenti:

- a. Che si tratti di una comunità religiosa, e non semplicemente di un'associazione filosofica;
- b. che il suo scopo primario sia l'adorazione di Dio e che la religione abbia degli insegnamenti propri.

Al Fascicolo VII, Paragrafo 67, la costituzione recita:

"I cittadini avranno il diritto di costituire congregazioni per l'adorazione di Dio, nella forma che sia in armonia con le loro convinzioni, a condizione che non si insegnino o commetta nulla che sia in disaccordo con i canoni della morale o con l'ordine pubblico."

E, al Paragrafo 70:

"Nessuna persona potrà, a motivo del suo credo o della sua discendenza, esser privata dei propri diritti civili e politici né per tali motivi avrà facoltà di trasgredire ad alcuno dei comuni doveri civici."



## FRANCIA

Per legge, la Francia è uno stato laico. Vi è completa separazione tra chiesa e stato, e quindi non sussiste legalmente alcun diritto dello stato a riconoscere o meno ufficialmente qualsiasi religione. Per legge, il governo è vincolato a non effettuare alcun favoritismo nei propri rapporti con le religioni, e la legge bandisce la discriminazione per motivi religiosi.

Per quanto la libertà di religione risulti meglio protetta da tale separazione, questa libertà viene violata sempre più spesso. Recentemente sono esplose grandi controversie quando una commissione parlamentare ha identificato come "sette" oltre 170 organizzazioni religiose e filosofiche, tra le quali la Chiesa Battista, religione ufficiale del Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton al momento in cui è uscito il rapporto.

Una volta affibbiato loro tale etichetta, la Commissione ha proposto misure da intraprendere nei confronti di tali religioni, misure che tra gli studiosi ed i costituzionalisti francesi sono state aspramente criticate in quanto illegali e discriminatorie.

Il giornale dei vescovi francesi, *La Croix*, ha pubblicato un comunicato del segretario generale del Concilio Episcopale di Francia le cui conclusioni rilevavano che il rapporto aveva affibbiato, a ciascun gruppo elencato, il marchio del "colpevole senza accordargli quel diritto di udienza previsto, di norma, in un processo che voglia seguire le debite procedure".

Anche alcuni vescovi italiani hanno espresso le loro preoccupazioni quando l'Opus Dei, ordine cattolico di tendenze conservatrici, è apparso tra i bersagli del rapporto. L'Opus Dei gode dei favori di Papa Giovanni Paolo II che di tale gruppo, nel 1992, ha beatificato il fondatore Josemaria Escrivá de Balaguer. La beatificazione è il primo passo verso la santificazione riconosciuta dal Papa.

In una critica forse rivolta anche a quel rapporto della commissione belga precedentemente menzionato, eminenti studiosi di



religione tra i quali il Dott. Massimo Introvigne, direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni di Torino, e la Dott.ssa Eileen Barker del Network per l'Informazione sui Movimenti Religiosi Inglesi hanno condannato tale rapporto in tutto e per tutto. Hanno scritto:

“Il rapporto della Commissione d'Inchiesta sulle Sette equivale ad una bordata ad alzo zero contro centinaia di gruppi religiosi dediti ad una ricerca spirituale, che non vogliono altro che il meglio per il loro prossimo. Basandosi su poco più che le accuse, non verificate, di anonimi 'testimoni', lancia appelli per una caccia alle streghe contro innocenti; suona ironico a chi rammenti qual è il motto per il quale alla Francia piace essere conosciuta nel mondo: 'libertà, fraternità, uguaglianza'.”

La posizione ufficiale del governo francese, trasmessa nel luglio 1997 alla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, è che lo stato non ha alcun potere di limitare la libertà di religione. Il governo francese ha fatto sapere alla Commissione che la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e l'Intesa Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) sono state applicate dai tribunali francesi in oltre cento casi legali e che tali strumenti internazionali dei diritti umani hanno predominanza sulla normativa locale.

In Francia la crescente intolleranza religiosa ha portato ad intrusioni da parte dello stato, che ha messo in atto misure che confutano tali dichiarazioni di neutralità. Criticando la sentenza di un tribunale che, in ottemperanza alla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo ed alla costituzione francese, nel luglio 1977 aveva sancito che una certa minoranza religiosa fosse una religione, il Ministro degli Interni francese rivendicava di essere il solo ad avere l'autorità di riconoscere un'associazione religiosa. Poco dopo, le autorità francesi rifiutavano di iscrivere a registro una delle missioni di tale religione. Le dichiarazioni di quel ministro e quell'iscrizione a registro negata contraddicono la posizione ufficialmente espressa dal governo francese alla Commissione per i Diritti Umani dell'ONU.

La legge del 1905 che ha sancito la separazione tra chiesa e stato vieta allo stato di imporre tasse ad una chiesa o sovvenzionare una religione. Lo stato, tuttavia, sovvenziona scuole private, incluse quelle confessionali, ed il demanio statale o locale è proprietario e provvede alla manutenzione degli edifici religiosi edificati prima della legge del 1905 sulla separazione. Secondo un articolo apparso nel maggio 1966 sul quotidiano *Le Monde*, le sovvenzioni fornite indirettamente dallo stato ad organizzazioni cattoliche raggiungono i 40 miliardi di franchi.

L'articolo 2 della costituzione francese recita:

“La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa deve assicurare l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzioni di origine, razza, o religione. Essa rispetterà ogni fede.”

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo è allegata come appendice alla costituzione, ed esprime più ampiamente quale sia la politica ufficiale della Francia nei confronti della libertà di religione. L'articolo X stabilisce quanto segue:

“Nessuno potrà essere oggetto di disturbo a motivo delle sue opinioni, anche religiose, a condizione che la loro manifestazione non danneggi l'ordine pubblico sancito per legge.”

La Commissione Consultiva Nazionale per i Diritti dell'Uomo, ente indipendente situato nell'ufficio del Primo Ministro, è composto sia di funzionari del governo che di membri che non lo sono. La Commissione effettua opera di monitoraggio delle lagnanze e di consulenza al governo nell'ambito delle direttive e della normativa.



## GERMANIA

La Germania non ha un passato di libertà o tolleranza religiosa. Ha invece un tragico curriculum di persecuzioni religiose. Dopo la seconda guerra mondiale, con gli orrori dell'olocausto ancora ben vividi in mente, venne stilata per la Germania una costituzione che obbligasse il governo a rimanersene neutrale in materia di religione. La costituzione tedesca garantisce inoltre la libertà di religione, e la nazione ha sottoscritto tanto l'ICCPR quanto il Protocollo Facoltativo.

Con la presenza di tali protezioni, sembrerebbe che in Germania le minoranze debbano essere al sicuro da persecuzioni religiose. Per quanto ciò sia vero a livello teorico, quanto è avvenuto negli ultimi cinque anni dimostra che molti funzionari tedeschi hanno minato alla base sia lo spirito in difesa dei diritti umani, che quelle leggi che, in loro difesa, la Germania si era impegnata a rispettare. Sebbene la costituzione abbia soprattutto dei poteri vincolanti sul governo, alcuni

funzionari, cambiando le carte in tavola, si sono lanciati in discriminazioni contro minoranze religiose quali i Testimoni di Geova giustificandolo con l'asserzione che tali minoranze fossero incostituzionali.

Particolarmente pesanti, in Germania, sono le brutalità poliziesche contro i mussulmani, in prevalenza turchi e curdi, aggravate da un governo che si rifiuta di prendere misure al riguardo. Nell'arco di un solo anno sono stati documentati oltre mille crimini dovuti all'odio, dei quali molti ai danni di mussulmani. A parecchi appartenenti a minoranze mussulmane viene negata la cittadinanza sebbene abbiano trascorso in Germania tutta la vita. Anche l'antisemitismo è in aumento.

Nel 1997, un importante studio condotto dal Centro per i Diritti Umani dell'Università dell'Essex (GB) ha rilevato che “In Germania la democrazia viene impiegata come ideologia con cui imporre l'obbedienza. È stata fonte di sgomento la scoperta che lo stato, ed alcuni dei suoi politici e dei suoi uomini, stanno battendo nuovamente quelle che – la storia ci ha insegnato – sono le strade ben sperimentate della discriminazione e dell'intolleranza e dell'incitamento all'intolleranza nei confronti di una nuova minoranza religiosa: gli Scientologist.”

Lo studio continua: “Negli ultimi anni si è riscontrata con stupore (caso unico nell’Europa occidentale post-bellica) l’impiego da parte di funzionari, con l’avallo delle autorità ufficiali, di una politica denigratoria e discriminatoria nei confronti di alcuni di tali gruppi, tra i quali i Testimoni di Geova e, in particolar modo, la Chiesa di Scientology.” Con una mossa senza precedenti in nessuna parte del mondo, nel giugno del 1997 il governo tedesco ha messo sotto sorveglianza membri della Chiesa di Scientology.

A dispetto del fatto che la costituzione obblighi il governo a mantenersi neutrale in questioni di carattere religioso, la Chiesa Cattolica e quella Luterana esercitano sul governo una considerevole influenza, in un paese il cui partito dominante è l’Unione Cristiano-Democratica (CDU).

Il CDU è stato il primo partito di portata nazionale ad escludere dalle proprie file gli Scientologist. Uno dei motivi che i dirigenti del CDU hanno addotto per giustificare tale divieto è che il credo di Scientology secondo cui l’Uomo è fondamentalmente buono è in conflitto con la dottrina cristiana del peccato originale a cui il CDU aderisce.

Molti teologi delle due chiese predominanti sono anche leader politici. Tanto la Chiesa Cattolica quanto quella Luterana hanno per legge la posizione giuridica di enti pubblici, il che dà loro il diritto alle sovvenzioni derivanti da una “tassa ecclesiastica” che lo stato raccoglie dai fedeli ed amministra. Grazie alla tassa e ad altre sovvenzioni, lo stato fornisce annualmente a tali chiese oltre 17 miliardi di marchi.

Il Dipartimento di Stato americano, in un rapporto del luglio 1997 sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo, rilevava che “numerosi sono i gruppi religiosi attivi in Germania ... In alcune amministrazioni statali ed organizzazioni a livello nazionale o locale tedesche, vi sono osservatori delle sette che operano nell’ambito di alcune strutture politiche, amministrative ed ecclesiastiche

**La crescente intolleranza che risulta evidente dalle dichiarazioni e dalle azioni di funzionari tedeschi è preoccupante. Essendo la Germania uno stato potente ed influente, negli ultimi anni funzionari del governo tedesco hanno tentato, tramite la Comunità Europea, di persuadere i governi di altre nazioni europee a copiare la loro politica ai danni delle minoranze religiose.**

al fine di ‘educare’ il pubblico e gli altri funzionari a riconoscere i membri delle sette ... Una certa Chiesa Carismatica Cristiana, che è guidata da un Pastore americano, ha riferito di essere da molti anni oggetto di atti vandalici, minacce di violenza e vessazioni pubbliche o atti inquisitori da parte di membri delle commissioni sulle sette. La chiesa ha portato in giudizio un’ordinanza, emessa nel 1995 dalle autorità di Colonia, che le revocava l’esenzione fiscale adducendo la motivazione che la chiesa non era un’organizzazione filantropica e ‘non contribuiva ai valori culturali, religiosi o spirituali della società tedesca’.

La crescente intolleranza che risulta evidente dalle dichiarazioni e dalle azioni di funzionari tedeschi è preoccupante. Essendo la Germania uno stato potente ed influente, negli ultimi anni funzionari del governo tedesco hanno tentato, tramite la Comunità Europea, di persuadere i governi di altre nazioni europee a copiare la loro politica ai danni delle minoranze religiose.

La Germania è quella, tra le democrazie europee, che negli ultimi anni è stata maggiormente oggetto (ad esclusione, forse, della sola Grecia) di forti critiche per il proprio operato contro i diritti umani. Critiche gli sono venute dal Dipartimento di Stato americano, dalla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, da varie organizzazioni per i diritti umani e da singoli parlamentari e studiosi.

Durante le pubbliche udienze in materia di intolleranza religiosa che la Commissione di Helsinki ha tenuto nel settembre 1977, l’attore John Travolta, il jazzista Chick Corea ed il cantante e compositore Isaac Hayes hanno dato testimonianza dei numerosi casi di discriminazione perpetrati dal governo tedesco ai danni di Scientologist. Alle celebrità si sono aggiunti Scientologist tedeschi, teologi ed alti esponenti dei Cristiano Carismatici, dei Testimoni di Geova e dei Mussulmani, che hanno anch’essi accusato i funzionari tedeschi di gravi violazioni della libertà di religione.

Le udienze hanno destato grande attenzione tra il pubblico ed hanno avuto ampia copertura stampa in tutto il mondo. Immediatamente, con una mossa che da molti è stata interpretata come una diretta ritorsione, il governo tedesco annunciava che stava vagliando la possibilità di usare i propri servizi segreti per mettere sotto sorveglianza gli Scientologist d’oltremare.

Ministri del governo federale hanno ripetutamente rilasciato in Germania dichiarazioni di fuoco contro nuove religioni. La Germania ha un codice penale che proibisce di incitare all’odio verso altri. Il Paragrafo 130 afferma:

“Chiunque attacchi i diritti umani altrui con modalità che arrechino disturbo alla quiete pubblica, tramite azioni atte ad:

1. Incitare all’odio nei confronti di segmenti della popolazione;
2. Esortare altri a contribuire ad azioni violente od arbitrarie nei loro confronti; oppure
3. Insultarli, calunniarli o diffamarli deliberatamente verrà condannato ad una pena detentiva che va da tre mesi a cinque anni.”

L’articolo 3.3 della costituzione stabilisce quanto segue:

“Nessuno può essere oggetto di discriminazione a motivo del sesso, della discendenza, della lingua, del luogo di nascita, del credo, dell’ideologia religiosa o politica.”

L’articolo 4.1 sancisce che “la libertà di fede, di coscienza, e la libertà di credo religioso e politico sono inviolabili”, mentre l’articolo 4.2 afferma: “Viene garantita la facoltà di praticare indisturbati la religione.”



## GRECIA

La costituzione stabilisce che la Chiesa Greca Ortodossa, cui nominalmente appartiene il 95% della popolazione, sia la religione predominante; proibisce tuttavia discriminazioni ai danni dei fedeli di altre religioni.

Quando le persone che hanno un credo in comune desiderano insediare formalmente una nuova religione, costituiscono un'associazione religiosa e presentano domanda al governo greco che venga loro rilasciata licenza di aprire un luogo di culto. La Costituzione e il Codice civile della Grecia richiedono che la religione non abbia pratiche o dogmi segreti. Questo, ufficialmente, è l'unico ostacolo in presenza del quale la religione non viene accettata.

Tramite il Ministero dell'Educazione e della Religione, la Chiesa Ortodossa Greca esercita un'influenza notevole. Per gli scolari greco-ortodossi, le lezioni di religione sono obbligatorie; gli

alunni che non appartengano a tale religione sono giustificati dall'assistervi, sebbene vi siano accuse secondo le quali alcuni allievi siano stati costretti a seguirle, ed i testi scolastici di religione denigrino altre religioni, ad esempio i Testimoni di Geova.

Fatto ironico, la costituzione proibisce il proselitismo. I testimoni di Geova hanno provato in particolar modo cosa significhino anni di persecuzioni a motivo dell'opera di proselitismo e dell'obiezione di coscienza. In un rapporto del 1993, Amnesty International calcolava che tra il 1938 ed il 1992 i Testimoni, complessivamente, avevano trascorso oltre 5.000 anni nelle prigioni civili e militari greche.

Secondo i Testimoni di Geova, la situazione ha iniziato gradualmente a migliorare. Il Ministero dell'Educazione, oggigiorno, ai fini dell'assunzione li tratta alla stregua di "religione conosciuta". Ciò può essere in parte dovuto ad un certo numero di sentenze emesse a favore dei Testimoni di Geova dal Tribunale Europeo per i Diritti Umani, nelle quali si concludeva che la Grecia stava violando la clausola sulla libertà di religione della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo. In una vertenza del 1991 la Corte Suprema greca aveva confermato la condanna di alcuni Testimoni per aver tenuto illegalmente in funzione una Sala del Regno. Il Tribunale Europeo aveva cassato la sentenza, sancendo che l'operato del governo greco violava l'articolo 9 della Convenzione.

Anche un rapporto del 1996 della Federazione Internazionale di Helsinki per i Diritti Umani (IHF) ha criticato le discriminazioni religiose del governo greco. La IHF è un'organizzazione non governativa che controlla che si rispettino le norme sui diritti umani contenute nell'Atto Finale di Helsinki (noto anche come "gli Accordi di Helsinki") menzionate nel primo capitolo. La IHF ha dichiarato che "... comunità religiose hanno subito varie forme di discriminazione, soprattutto i cattolici, i protestanti, i Testimoni di Geova e gli Scientologist; un significativo aumento di articoli denigratori, nel 1995, si è avuto contro gli Scientologist."

La IHF faceva inoltre notare che "la Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo nel luglio del 1995 ha sancito che lo status privilegiato della Chiesa Ortodossa Greca è una cosa antidemocratica che nel settembre 1996 è stata condannata dal Tribunale Europeo per i Diritti Umani. Le autorità greche, tuttavia, non hanno a tutt'oggi fatto alcun passo perché si arrivi ad un trattamento più equo delle comunità religiose."

L'articolo 13 della costituzione greca stabilisce quanto segue:

"1. La libertà di coscienza in materia di religione è inviolabile. Il godimento delle libertà e dei diritti civili non dipende dal credo religioso della persona.

2. Tutte le religioni conosciute sono libere, ed i loro atti di culto possono essere celebrati apertamente e godono della protezione della legge. Le pratiche di culto non possono essere contrarie all'ordine pubblico od ai buoni costumi. Il proselitismo è proibito.

3. I ministri di ogni religione conosciuta sono soggetti alla stessa supervisione da parte dello Stato ed agli stessi obblighi nei suoi confronti previsti per i ministri della religione predominante.

4. Nessuno è esentato dall'ottemperare ai propri obblighi verso lo Stato né può rifiutarsi di obbedire alle leggi a motivo delle proprie convinzioni religiose."



## ITALIA

La costituzione protegge la libertà di religione. Il governo elargisce sussidi alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Avventista ed alle Assemblee di Dio. Il contribuente ha la facoltà di indicare che una percentuale stabilita delle tasse che versa vada ad una di queste chiese. La Comunità Buddhista nel 1993 ha fatto domanda di avvalersi delle stesse sovvenzioni, ma il governo non le ha ancora risposto.

Nelle scuole l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo.

La legge vieta la discriminazione per motivi di religione. Le violazioni della libertà di religione, però, non sono infrequenti. Pur avendo vinto dozzine di cause nelle quali è stata riconosciuta la sua natura religiosa, la Chiesa di Scientology ha dovuto affrontare l'improvviso sequestro delle sue strutture ed irruzioni nelle case private dei singoli Scientologist.

Nel 1986 a Milano un giudice istruttore ordinava la chiusura di 20 tra Chiese e Missioni di



Scientology, obbligando la Chiesa ad aprire immediatamente nuove strutture. Avevano inizio i procedimenti giudiziari. Nel 1991 la Chiesa vinceva in primo grado presso il Tribunale di Milano, che assolveva quasi tutti gli imputati e sanciva che la Chiesa era un'organizzazione senza fini di lucro e non era colpevole di alcun reato. Lo Stato ricorreva in appello e la vertenza, dopo sentenze ampiamente contrastanti nei tribunali dei livelli intermedi, è arrivata in Cassazione. La Cassazione, tra le altre critiche, ha stigmatizzato il fatto che una Corte di livello inferiore avesse mancato di attenersi ai criteri fissati dalla Corte Costituzionale per stabilire cosa sia una religione, ed ignorato i numerosi documenti e testimonianze che dimostravano la natura religiosa di Scientology.

L'articolo 8 della costituzione italiana recita:

(1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

(2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

(3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 19:

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Articolo 20:

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”

Inoltre, incitare all'odio nei confronti di altri a motivo della religione cui appartengono è un reato penale, in Italia.



## OLANDA

La costituzione protegge la libertà di religione, e la separazione tra chiesa e stato impedisce al governo di interferire in questioni di carattere religioso. Qualunque raggruppamento di persone che si considerino una religione viene considerato tale fintanto che non venga dimostrato il contrario.

Agli inizi degli anni '80, il governo olandese ha condotto un'inchiesta sulle religioni nuove concludendo che non davano motivo di preoccupazione. L'Olanda, uno dei paesi più tolleranti d'Europa, rispetta la costituzione e con coerenza ha ripetutamente respinto ogni tentativo di denigrazione o discriminazione ai danni di minoranze religiose.

Lo stato elargisce sovvenzioni a quelle organizzazioni religiose che gestiscono strutture didattiche.

La discriminazione per motivi di religione è vietata per legge, e si può intentare causa civile

contro i trasgressori.

L'articolo 1 della costituzione recita:

“Tutte le persone dei Paesi Bassi saranno oggetto, in circostanze uguali, di uguale trattamento. La discriminazione in base a religione, credo, opinione politica, razza, sesso, o altra motivazione di qualsiasi genere non sarà permessa.”

Articolo 6:

“(1) Chiunque avrà diritto a manifestare liberamente la propria religione o credo, sia individualmente che in comunione con altri, senza che con ciò vengano infirmate le responsabilità che ha per legge.”

## RUSSIA

La Russia non ha un retaggio di libertà di religione a cui attingere. Quando, agli inizi degli anni '80, l'Unione Sovietica ha iniziato a sfaldarsi, i leader russi hanno mostrato di avere, circa la libertà di religione, una visione nuova, senza precedenti. Ciò ha portato nel 1990 all'Atto sulla Libertà di Religione, prima legge emessa in Russia a sancire la libertà di religione.

Nel dicembre del 1993 i russi hanno eletto un nuovo Parlamento ed approvata una costituzione nuova. Con essa si sanciva

la Federazione Russa quale stato laico e si vietava che vi fosse una religione obbligatoria o favorita dallo stato. Con essa si rendeva inoltre illegale incitare all'odio verso persone a motivo delle loro convinzioni religiose.

Col crollo del comunismo, hanno iniziato ad insediarsi in Russia molti movimenti religiosi che il preesistente regime comunista aveva bandito dal paese. Nel corso degli anni '90, però, alcuni capi religiosi ortodossi hanno dato voce all'opposizione contro le attività di religioni “straniere”.

Ciò portava il parlamento russo ad introdurre una legge che poneva gravi restrizioni ai diritti di tutte le religioni presenti in Russia, con



**Col crollo del comunismo**, hanno iniziato ad insediarsi in Russia molti movimenti religiosi che il preesistente regime comunista aveva bandito dal paese. Nel corso degli anni '90, però, alcuni capi religiosi ortodossi hanno dato voce all'opposizione contro le attività di religioni "straniere".

l'eccezione di poche elette. Dopo averla più volte respinta, nel settembre 1997 il presidente acconsentiva, nonostante la proteste internazionali.

La legge (la più oppressiva in atto in un paese europeo) è concepita in modo da perpetuare il dominio religioso della Chiesa Ortodossa Russa senza scontentare islamismo, buddismo, giudaismo e cattolicesimo. Qualunque organizzazione religiosa che non sia in grado di provare che, al momento dell'entrata in vigore della legge, era già presente in Russia da più di 15 anni, non viene considerata riconosciuta, e la sua "iscrizione" è soggetta a tutta una serie di requisiti repressivi volti a restringere le attività delle associazioni esistenti, e ad impedire che se ne costituiscano di nuove.

Nel cammino intrapreso per uscire dal suo passato totalitario, questa legge ha costituito un grosso passo indietro. È totalmente contraria alla costituzione, che sancisce che la Russia è uno stato laico, e viola inoltre quei dispositivi a difesa dei diritti umani qui precedentemente esposti.

La costituzione della Federazione Russa è stata adottata il 12 dicembre 1993. In materia di libertà di religione viene sancito quanto segue:

Articolo 14. (1): La Federazione Russa è uno stato laico. Nessuna religione può essere adottata dallo Stato quale religione preferenziale od obbligatoria.

(2) Le associazioni religiose devono essere disgiunte dallo Stato, e sono uguali di fronte alla legge.

Articolo 19 (2): Lo stato si fa garante della parità dei diritti e delle libertà, indipendentemente da sesso, razza, nazionalità, lingua, ... atteggiamento sulla religione, convinzioni ...

Articolo 28: A chiunque sarà garantito il diritto a libertà di coscienza, libertà di culto religioso, incluso il diritto di professare, individualmente od in comunione con altri, qualsiasi religione, oppure di non professarne alcuna, di scegliere, conservare e diffondere liberamente un credo religioso o di altro genere, e di agire in conformità ad esso.

Articolo 29 (1): Chiunque avrà diritto alla libertà di pensiero e di parola.

(2) Propaganda o campagne che incitano all'odio od al conflitto sociale, razziale, etnico o religioso non sono permesse. La propaganda sulla superiorità sociale, razziale, nazionale, religiosa o linguistica è proibita.

(3) Nessuno può essere obbligato ad esprimere opinioni e convinzioni che non abbia, né a rinunciare alle proprie.

## SPAGNA

La costituzione prevede la libertà di religione. Il cattolicesimo è la religione predominante e le sue strutture ricevono sovvenzioni ufficiali.

Nel gennaio del 1979 lo stato ha firmato un accordo col Vaticano che dà la facoltà alla Chiesa Cattolica ed ai suoi ordini religiosi di aprire scuole.

In base alla costituzione e ad altre leggi, viene garantita ai genitori la libertà di assicurare ai figli un'educazione religiosa e morale che sia conforme alle loro convinzioni.

Nel settembre 1992 il governo spagnolo ha approvato delle leggi che sanciscono l'uguaglianza di fronte alla legge di tutte le religioni, e dà alle scuole la facoltà di fornire educazione religiosa agli studenti di fede protestante.

La costituzione prevede uguali diritti per tutti i cittadini ed esiste un addetto ufficiale alle lagnanze, detto "Difensore del Popolo", che indaga sui reclami riguardante abusi perpetrati contro i diritti umani dalle autorità. Opera indipendente da qualsiasi ente o ministero dello stato, deve essere eletto ogni 5 anni dal Congresso con una maggioranza dei due terzi, e gode dell'immunità. Ha incondizionato accesso agli enti ed ai documenti dello stato che non siano vincolati da motivi di sicurezza nazionale.

Alcune religioni minoritarie sono state sottoposte a considerevoli atti discriminatori, tra cui l'arbitrario arresto di fedeli di nuove religioni e la prolungata detenzione dei loro figli. Nel 1994 il Relatore Speciale sull'Intolleranza Religiosa delle Nazioni Unite ha reso noto



## La costituzione prevede uguali diritti per tutti i cittadini ed esiste un addetto ufficiale alle lagnanze, detto “Difensore del Popolo”, che indaga sui reclami riguardanti abusi perpetrati contro i diritti umani dalle autorità.

che ventidue bambini, figli di aderenti al gruppo religioso noto come “La Famiglia”, sono rimasti internati in centri di assistenza infantile, dopo l’arresto dei genitori, per più di un anno. Nel maggio del 1992 un giudice di Barcellona ha ordinato il rilascio dei genitori, ed i figli sono tornati con loro. Lo stato ha interposto appello. Nel giugno del 1993, il Tribunale Provinciale di Barcellona ha confermato l’assoluzione, dichiarando che non rientrava nei suoi compiti né nelle sue facoltà giudicare in merito a credenze religiose, eccetto quando esse causano il crearsi di una comunità chiusa, dogmatica e punitiva, di carattere deleterio. L’assoluzione è stata poi confermata dalla Corte Suprema e dalla Corte Costituzionale nell’ottobre del 1994.

La Spagna possiede un codice penale in base al quale istigare al male altrui per motivi religiosi è reato.

L’articolo 14 della costituzione recita:

“Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza discriminazioni per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione, o altra condizione personale o sociale di circostanza.”

Articolo 16:

“(1) La libertà di ideologia, di religione e di culto è garantita al singolo ed alla comunità senza che vi siano limitazioni alle loro manifestazioni, con l’eccezione di ciò che si renda necessario al mantenimento dell’ordine pubblico previsto per legge.”

“(2) Nessuno può venire obbligato ad esprimere dichiarazioni ufficiali in merito alla propria ideologia, religione o credenza.”

“(3) Nessuna religione può avere carattere di religione di stato. I poteri pubblici terranno conto delle credenze religiose presenti nella società spagnola e manterranno debiti rapporti di cooperazione con la Chiesa Cattolica e con le altre confessioni.”



### SVEZIA

La costituzione svedese protegge la libertà di religione. Sebbene la Chiesa Luterana sia la religione di stato, tanto la chiesa quanto lo stato hanno concordato che tale rapporto abbia a terminare nell’anno 2000.

In Svezia le religioni minoritarie ricevono solitamente un trattamento pari a quello accordato alle religioni affermate. La costituzione vieta una legislazione selettiva o la discriminazione ai danni di religioni non tradizionali.

Negli anni ’70 la Chiesa di Scientology ha portato due sue vertenze con la Svezia di fronte alla Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo, la quale ha espressamente sancito che la Chiesa di Scientology è una comunità religiosa avente diritto a quella protezione da accordarsi, in base alla Convenzione, a tali comunità. Nell’ambito di quelle vertenze è stato inoltre sancito per la prima volta il diritto di una chiesa ad intentare azione legale in difesa dei fondamentali diritti religiosi dei propri fedeli.

L’articolo 2 della costituzione svedese stabilisce che “si devono promuovere, per le minoranze etniche, linguistiche e religiose, occasioni atte a preservare e sviluppare una loro propria vita culturale e sociale.”

L’articolo 1 del Capitolo II della costituzione, dal titolo Diritti e Libertà Fondamentali, stabilisce inoltre che:

(1) Per quanto riguarda la loro religione, a tutti i cittadini verrà garantito, con l’amministrazione pubblica, quanto segue:

(6) Libertà di culto: la libertà di praticare la propria religione, o da soli od in compagnia di altri.”

Il codice penale svedese sancisce che colui che “esprima minacce od irriverenza contro un gruppo di cittadini od altro analogo gruppo di persone a motivo della loro razza, colore della pelle, origine nazionale od etnica o fede, verrà condannato per incitamento alla sommossa ai danni di un gruppo di cittadini.”





## SVIZZERA

Grazie alle differenze linguistiche e religiose presenti nel paese, il sistema politico svizzero accorda ai singoli cantoni autonomie molto ampie.

La costituzione prevede completa libertà di religione. Non esiste chiesa di stato a livello federale, ed i cantoni sovvenzionano col denaro pubblico una o più chiese. In tutti i cantoni, la persona può scegliere di non contribuire alle sovvenzioni alla chiesa (sebbene, in molti cantoni, le ditte private non possano esimersi dal pagamento delle tasse ecclesiastiche).

Ci sono stati casi di discriminazione religiosa in alcuni cantoni, dove si sono avuti tentativi di limitare il diritto al proselitismo di certe religioni. Ci sono state anche spinte perché aumentasse la supervisione da parte dello stato sui movimenti religiosi, avvalendosi di normativa in campo sanitario che portasse ad imporre indebite restrizioni agli interventi salvifici di natura spirituale. Alcuni funzionari di governo vorrebbero che il termine "chiesa" venisse riservato alle sole religioni "riconosciute". Tali restrizioni non sono poi state messe in atto, dato che violerebbero la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.

Nonostante le pressioni della Germania, le autorità svizzere si sono rifiutate di assumere anch'esse, come ha fatto il governo tedesco, il ruolo di "Grande Fratello" mettendo sotto stretta sorveglianza una minoranza religiosa.

La costituzione e le leggi proibiscono la discriminazione basata su motivi religiosi.

L'articolo 49 della costituzione stabilisce che:

"(1) La libertà di credo e di coscienza è inviolabile."

"(2) Nessuno può venire costretto a prendere parte ad un'associazione religiosa, assistere ad insegnamenti religiosi od eseguire un atto religioso, né essere oggetto di penalizzazioni d'alcun genere a motivo delle proprie credenze religiose ..."

"(4) L'esercizio dei diritti civili o politici non può subire restrizioni a motivo di alcuna interdizione o condizione di natura ecclesiastica o religiosa."

Articolo 50:

"(1) È garantito il libero esercizio degli atti di culto, entro i limiti delineati da ordine pubblico e moralità."



## GRAN BRETAGNA

Non esiste, di per sé, una costituzione scritta, tuttavia la politica governativa e la prassi generale da secoli proteggono la libertà di religione.

La Gran Bretagna inoltre ha sottoscritto la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, ed il governo ha annunciato che la sua politica sarà quella di incorporare tale Convenzione nel corpo delle leggi nazionali in forma di dichiarazione dei diritti.

Il giornale ufficiale del Partito Laburista faceva notare che i tribunali inglesi possono tener conto della Convenzione "in circostanze limitate" dal momento che "la Convenzione può avere, ed ha, un'influenza sui procedimenti di casa nostra" per taluni aspetti. Tra l'altro, "ove abbiano facoltà di agire in un modo o nell'altro, i tribunali cercheranno di agire in modo tale da non violare la Convenzione", e "quando ai tribunali viene chiesto di decidere cosa la normativa pubblica richieda, si è giudicato legittimo che, da parte loro, si debba tener conto degli obblighi che abbiamo contratto a livello internazionale in merito a quanto, contenuto nella Convenzione, è stato accuratamente redatto in forma di principi guida cui attingere".

La Gran Bretagna ha ripetutamente dichiarato alle strutture internazionali di seguire quei principi di uguaglianza e non discriminazione previsti dagli accordi internazionali. Nel 1995 il governo comunicava alla Commissione per i Diritti Umani dell'ONU:

"La Gran Bretagna continua a ritenere che il diritto all'uguaglianza di fronte alla legge ed a godere, senza discriminazioni, di un'eguale protezione della legge risultano pienamente riconosciuti nell'ambito dei principi e delle usanze enunciati nella "common law" [corpo di leggi tradizionali e di precedenti giuridici del sistema legale inglese, N.d.T].

In Inghilterra risiedono etnie molto numerose di ebrei, mussulmani, sikh [religione induista originaria del Kashmir, N.d.T.], ed indù, che si sono lamentati della discriminazione in atto nei mass media, in quanto viene loro assegnata una "fetta" troppo piccola del tempo di programmazione televisiva che va messo a disposizione delle religioni. Nel 1997, la Commissione Runymede ha rilevato come l'erroneo concetto che l'Islam sia una religione rigida ed intollerante venisse spesso usata per giustificare discriminazioni ai danni di mussulmani.

Alcuni anni fa, il Ministero dell'Interno ha dato segni di essere consapevole della necessità di un dialogo tra governo e minoranze religiose sovvenzionando la costituzione dell'INFORM (Network Informativo Focalizzato sui Movimenti Religiosi), organizzazione creata per condurre ricerche sui nuovi movimenti religiosi così da fornire su di essi dati obbiettivi ed equilibrati.

Nell'ottobre del 1995, il Segretario dell'Interno allora in carica ha rifiutato il visto d'entrata al Rev. Sun Myung Moon, fondatore della Chiesa dell'Unificazione, che aveva in programma di tenere in Inghilterra una funzione a 1.200 persone. L'Alta Corte inglese ha esaminato il caso e sancito che la decisione di negargli l'ingresso andava riconsiderata; il Segretario dell'Interno si è rifiutato, dicendo che andava ripresentata la richiesta di visto. In ogni caso, arrivati alla sentenza, le date fissate per il giro di visite del Rev. Moon l'avevano ormai costretto, procedendo nel suo itinerario, a lasciarsi l'Inghilterra alle spalle.

# Cosa fare se i tuoi DIRITTI RELIGIOSI vengono violati

## SE RITIENI CHE SI STIANO VIOLANDO I TUOI DIRITTI RELIGIOSI, COSA PUOI FARE?

Ecco alcuni suggerimenti su cosa puoi scegliere di fare:

1. Il primo passo che si può tentare, se possibile, è il dialogo. Incontrarsi col rappresentante dello stato o il funzionario responsabile e richiamare alla sua attenzione le leggi sui diritti umani che lui sta violando può bastare a metter fine alla faccenda. Non costa niente; grazie ad una comunicazione costruttiva si trova più facilmente una soluzione e spesso la situazione viene “disinnescata”.

Grazie a quel colloquio, magari scopri che il funzionario aveva totalmente frainteso ciò in cui credi e la religione che segui.

Tieni bene a mente, inoltre, che i funzionari di stato saranno per lo più ben disposti, dato che preferiscono risolvere le dispute così, per risparmiarsi noie e perdite di tempo.


2. Se è impossibile il dialogo, o se non porta a risolvere la questione, il livello successivo di ricorso è inoltrare reclamo ai responsabili del settore, ai superiori del funzionario, ad esempio. Inoltralò per iscritto (vedi esempio a pag. 29) facendo presente l'abuso e chiedendo che venga corretto.

Non sottovalutare l'impatto che può avere una lettera del genere. Se fossero di più le persone che usano questa forma di ricorso, sarebbero di meno i funzionari che si permettono di violare i diritti del pubblico a cuor leggero. Una lettera fa loro sapere che sei consapevole di quali sono i tuoi diritti, e che non ti lascerai intimidire facilmente.

Invia copia della lettera ad altri funzionari del governo od ente responsabile e, se è cosa appropriata, ad organizzazioni che difendono i diritti umani.

3. Esistono diverse strade possibili per tentare di risolvere la violazione dei diritti umani in questione, prima di arrivare ad intraprendere azioni legali. Le nazioni posseggono, per lo più, entità statali che hanno la funzione di

# Capitolo 3



prendere in esame i reclami di questo genere. Le associazioni per i diritti umani e le associazioni per il cittadino saranno in grado di fornirti informazioni in merito.

4. Contatta un'organizzazione per i diritti umani non governativa. Sono specializzate nella protezione dei diritti umani, offrono il parere e l'assistenza di professionisti con molta esperienza alle spalle, che ti aiuteranno a proteggere i tuoi diritti se sono stati violati.

5. Contatta il tuo rappresentante locale, o il tuo rappresentante parlamentare.

6. In molte nazioni vi sono funzionari con mansioni del tipo "Difensori del Popolo", che in caso di presunta discriminazione daranno corso a indagini.

7. Esistono diversi enti per i diritti umani ai quali puoi inoltrare i tuoi reclami. Se la discriminazione è ad opera dello stato e viola un diritto fondamentale (ad esempio, il diritto di religione protetto dai trattati internazionali descritti nella presente pubblicazione) prendi in considerazione l'idea di allertare degli enti internazionali per i diritti umani, quali la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche ed i Diritti Umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, od il Parlamento Europeo. Prendi anche in considerazione la possibilità di allertare il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'Intolleranza Religiosa, in presenza di una fitta trama di discriminazione religiosa.

La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite è responsabile di assicurare che ciascuna nazione che abbia ratificato l'Intesa Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) ne rispetti le clausole. Effettua periodicamente dei controlli, e ciascun governo è tenuto a fornire prove che stia rispettando l'Intesa.

Lo ODIHR della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa è responsabile di tenere controllato che gli stati firmatari degli Accordi di Helsinki li rispettino.

Il Consiglio Europeo possiede anche un'Assemblea (o Parlamento) costituita di rappresentanti scelti tra i parlamentari delle singole nazioni. Tale Assemblea non si riunisce settimanalmente, come fa un parlamento nazionale, ma in diversi periodi di una settimana nel corso dell'anno. I casi di discriminazione possono essere portati all'attenzione dei parlamentari che rappresentano il tuo paese all'Assemblea, dal momento che rientra nelle loro responsabilità aiutare a risolvere le violazioni dei diritti umani.

Se la discriminazione di cui sei oggetto è parte di una politica generale discriminatoria del governo ai danni della tua religione, è meglio che, per presentare il reclamo, ti coordini con la tua chiesa, che forse vorrà presentarlo lei a nome di tutti i suoi fedeli. L'assistenza di un avvocato è essenziale, se desideri intentare un'azione che risulti efficace. In molti paesi d'Europa viene fornita assistenza legale gratuita.

8. Una volta esaurite le possibilità di rimediare alla cosa localmente, se non hai avuto successo nel tribunale del tuo paese inoltra una richiesta alla Commissione Europea per i Diritti Umani.

9. Se il tuo paese ha ratificato il Primo Protocollo Facoltativo dell'ICCPR, esaurite le possibilità di rimediare alla cosa nel tuo paese inoltra una petizione alla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nell'Appendice troverai l'elenco delle nazioni che hanno ratificato tale Protocollo.

10. Fai petizione alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo.

11. Se ti trovi di fronte ad una situazione come quella esistente in Russia, ove una legge "regressista" contro le religioni dà virtualmente adito alla discriminazione, all'oppressione ed all'intolleranza religiosa, il rimedio è formare alleanze tra i gruppi che la pensano allo stesso modo e sono oggetto anche loro di oppressione e discriminazione. Pubblicizzate l'esistente intolleranza, contattate parlamentari di risaputi e forti intenti democratici e noti come difensori della libertà di religione e dei diritti umani, e chiedete loro di dare inizio ad una campagna pro-diritti umani perché quella legge oppressiva venga abrogata.

Raccogli continuamente documentazione su casi di abusi che sono stati perpetrati avvalendosi di quella legge, e presentane la documentazione ad organizzazioni per i diritti umani e agli analoghi enti intergovernativi.

12. Contatta i mass media. È possibile che riportino il tuo caso, come è possibile di no. È più probabile che tu abbia successo se il tuo è un caso singolo, e non parte di un disegno discriminatorio del governo.

È sempre meglio provare prima col rimedio più semplice e più economico. Se chiami immediatamente l'avvocato senza provare prima col dialogo, il funzionario che sta violando i tuoi diritti chiamerà il suo, ed il conflitto inizierà immediatamente un'escalation. Puoi andare avanti per anni in tribunale per una vertenza che avresti potuto sistemare in poche ore.

D'altro canto, se sei di fronte ad un caso grave di discriminazione religiosa ed i rimedi più semplici non sono riusciti a risolvere la questione, non esitare a ricorrere all'assistenza di esperti per difendere i tuoi diritti fino in fondo.

Quando sembra non vi siano rimedi per le ingiustizie che stai subendo, non disperare. La possibilità di ricorso c'è. L'opinione che non esistano rimedi alle ripetute ingiustizie contro le minoranze etniche, razziali e religiose è probabilmente la causa di sommosse e rivoluzioni. Dal momento che quelle non risolvono niente, e danno a loro volta adito a nuove ingiustizie, è più democratico ed anche più efficace ricorrere ai rimedi che esistono.

La cosa più importante è: Vedi di conoscere i tuoi diritti, pretendi che vengano fatti valere, e difendili fino in fondo.



### Suggerimenti per inoltrare un reclamo

Quando compili un reclamo:

- Elenca gli specifici articoli sui diritti umani che siano stati violati. Se non esiste intesa o trattato sottoscritto dalla tua nazione al riguardo, fai riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
- Enuncia i fatti, per quanto ti è possibile in ordine cronologico.
- Includi data, ora e località in cui è avvenuto l'episodio (o gli episodi); nome e qualifica del funzionario di stato responsabile, autorità da lui rivendicata (nel caso l'abbia fatto) a giustificazione della violazione dei diritti umani; luogo di detenzione, nel caso vi sia stata, e nome ed indirizzo di ogni eventuale testimone.
- È sempre utile includere, se ti è possibile, documentazione a riprova di quanto affermi.

Nome del destinatario  
Suo titolo o carica  
Ufficio od ente di appartenenza  
Indirizzo

Data

Egr. Sig. \_\_\_\_:

Oggetto: discriminazione religiosa in atto

Nelle ultime tre settimane, mi è capitato in diverse occasioni di essere oggetto di discriminazione a motivo delle mie idee religiose.

Il 19 gennaio scorso, di giovedì pomeriggio verso le 15:20, il Sig. Ugo Mugnai, direttore della fabbrica, col quale avevo avuto fino ad allora un rapporto amichevole, inaspettatamente si è espresso in termini estremamente denigratori riguardo a [nome della religione] davanti a me.\*

L'episodio è avvenuto in mensa durante l'intervallo di mezzogiorno. Non so cosa abbia suscitato quel suo commento, visto che la nostra conversazione riguardava tutt'altro, e non avevamo mai discusso di religione. Il suo commento, che intendeva riferirsi a tutti i seguaci della mia religione, era ingiustificato ed offensivo.

L'ho fatto immediatamente presente al Sig. Mugnai, sottolineando che probabilmente lui non avrebbe gradito che io facessi commenti analoghi sulla sua religione. Mi ha risposto che non poteva importargli, dal momento che non credeva in nessuna religione. Ho replicato che, come io rispettavo il suo diritto ad avere quei punti di vista, altrettanto doveva lui rispettare quello in cui credevo io. A quel punto ha semplicemente messo fine alla conversazione e se n'è andato bruscamente. Da allora si è rifiutato di discutere della cosa, mi parla solo quando non può farne a meno, e sta passando ad altri operatori il lavoro che una volta dava a me.

Ciò nuoce alle mie entrate (necessarie per mantenere la mia famiglia) visto che sono pagato a cottimo, cioè in base al lavoro che faccio.

Le scrivo per chiederle aiuto. La discriminazione per motivi religiosi sul lavoro, oltre ad essere anticostituzionale, è illegale anche in base all'Intesa Internazionale sui Diritti Civili e Politici ed agli Accordi di Helsinki. L'articolo 18 dell'Intesa garantisce il diritto alla libertà di religione. L'articolo 20 proibisce l'incitamento all'odio contro una o più persone per motivi di religione, razza o nazionalità. Gli Accordi di Helsinki sanciscono che gli stati aderenti rispettano e riconoscono alla persona la libertà di professare e praticare la propria religione o fede, da sola o assieme ad altri, nel modo che la propria coscienza le detta.

Questo paese ha ratificato i contenuti di ambedue i trattati. Come struttura del paese, il Suo Dipartimento [o Ufficio, Ministero, od altro] è tenuto a fare sì che il Sig. Mugnai vi si attenga. Attualmente non è così, e sto perdendo il lavoro per l'unico motivo della religione a cui appartengo.

Glielo sto facendo presente, in quanto mi rifiuto di sottostare a discriminazioni. Il Sig. Mugnai è libero di avere, in privato, l'opinione che desidera riguardo alle mie convinzioni religiose, ma non ha alcun diritto di negarmi il lavoro come conseguenza; in effetti, tale suo operato costituisce un illecito.

Resto in attesa di una Sua risposta, e confido nel fatto che Lei possa sistemare rapidamente la cosa, così che mi venga ridato il lavoro di una volta. Nel caso Lei desiderasse un incontro a tre col Sig. Mugnai e me, sarò lieto di parteciparvi, poiché voglio vedere risolto questo conflitto.

Sinceramente,  
Franco Martelli

*\*A questo punto devi spiegare che cosa è stato affermato o è successo, cercando, per quanto ti ricordi, di far sì che corrisponda il più possibile alla verità dei fatti. In caso contrario la discriminazione subita potrebbe, in presenza di dati confutabili, essere messa anch'essa in discussione.*

# Proposte per IL FUTURO

**S**i faceva notare, all'inizio dell'opuscolo, che le nazioni con un passato di persecuzioni religiose sono più propense a farsi beffe delle leggi sui diritti umani di quanto non avvenga nei paesi di forti tradizioni democratiche.

Nessuno stato della Terra rispetta sempre tutti i diritti dei suoi cittadini. In ogni caso, come abbiamo riportato al capitolo 3, in Europa alla libertà di parola ed a quella di religione viene accordata molta più protezione da alcuni stati che da altri.

Perfino i termini "libertà di religione", "culto" o "setta" sembrano assumere significati diversi a seconda della nazionalità del funzionario che li pronuncia. Mentre i funzionari tolleranti e di tendenze democratiche si rendono conto che quella che agli occhi di uno è una "setta" per un altro è la sua religione, i politicanti di alcuni paesi usano intenzionalmente quest'ultimo termine, ben consapevoli dei suoi connotati denigratori e discriminatori.

Poi ci sono in gioco anche interessi di parte. Una chiesa che è presente nel paese da secoli ed ha messo radice nelle sue strutture politiche ed economiche non si lascia facilmente persuadere a mollare il suo "monopolio religioso". La cosa risulta evidente dai tentativi in corso di introdurre, nei trattati che governano l'operato dell'Unione Europea, di formule con le quali alle chiese tradizionalmente presenti viene accordato un riconoscimento particolare. Innocuo solo all'apparenza, il fatto di accordare diritti privilegiati ad una religione, quale che sia, mina alla base l'intera libertà di religione. Apre la strada alla discriminazione, ai danni di chiunque non appartenga a quella religione.

Per il bene della libertà e della felicità della gente, il rispetto dei principi sui diritti umani deve prevalere. Abbiamo visto troppe volte, nell'arco di questo secolo che, quando la libertà di parola, la libertà di opinione e la libertà di religione vengono soppresse subentrano fascismo, "pulizie etniche" ed altri mali.

Come ha indicato il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sull'Intolleranza Religiosa nel suo rapporto annuale alla Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo riguardo alla situazione attuale di



intolleranza religiosa nel mondo, la soluzione sta nell'istruzione. Dalle scuole che insegnano l'intolleranza uscirà una generazione con leader intolleranti ed una popolazione che aderirà ai principi dei diritti umani solo in superficie, mentre continuerà a perseguire chiunque abbia pratiche e convinzioni religiose differenti da quelle che ha la maggioranza o che vengano stabilite dall'eventuale dittatore di turno.

Dalle scuole ed istituzioni scolastiche che insegnano e promuovono attivamente i principi della libertà e della comprensione religiosa usciranno futuri leader che applicheranno tali principi a beneficio di tutti.

Tutti i fautori dei diritti umani dovrebbero dunque porsi l'obiettivo di contribuire a che tali diritti vengano insegnati nelle scuole superiori ed all'università. Dovrebbero rientrare nel programma base di studio di ognuno.

Un'esame più dettagliato delle modalità per raggiungere tali mete esula dalla portata del presente opuscolo. C'è una cosa, però, che possono fare tutti. Rispettare i diritti altrui. E, quando vedi che qualcuno si fa beffe di quei diritti, dà voce alla tua disapprovazione. Non lasciar correre. Ricordati: gli organismi preposti ai diritti umani hanno dichiarato gli Anni '90 "Decennio della Tolleranza". Tale spirito ci deve guidare alle soglie del millennio che ci aspetta, ed oltre.

"L'azione è l'unico rimedio per l'indifferenza", ha detto Elie Weisel nel 1986, durante il discorso con cui ringraziava per il Premio Nobel che gli veniva conferito. Caldeggiando che, ovunque, chiunque interessato ai diritti umani facesse sentire la propria voce contro le persecuzioni religiose, avvertiva che il silenzio e il non far niente sono il terreno che permette all'oppressione di crescere:

"Ovunque ed in qualunque momento in cui esseri umani stanno subendo maltrattamenti ed umiliazioni, prendete posizione. La neutralità aiuta l'oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il tormentatore, mai il tormentato".

Queste sagge parole non sono mai state tanto attuali come oggi.

# Chi CONTATTARE

## Indirizzi di Enti per i Diritti Umani:

**Ufficio dell'Alta Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite**  
Palais des Nations  
8-14 Avenue de la Paix  
CH-1211 Ginevra 10  
Svizzera

**Ufficio per le Istituzioni Democratiche ed i Diritti Umani (ODHR)**  
Krucza 36/Wspolna 6  
00-522 Varsavia  
Polonia

**The Rutherford Institute**  
P.O. Box 4782  
Charlottesville, VA  
22906 USA

**Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR)**  
Via Bertola 86  
10122 Torino

**Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà di Religione**  
Schosshaldenstrasse 17,  
CH-3006 Berna  
Svizzera

**Federazione Internazionale di Helsinki per i Diritti Umani**  
Rummelhardtgaße 2/18  
1090 Vienna  
Austria

**Ufficio Europeo per i Diritti Umani e gli Affari Pubblici della Chiesa di Scientology**  
61 rue du Prince Royal  
1050 Bruxelles  
Belgio

**Concilio per i diritti Umani e la Libertà di Religione**  
41 rue de la Luzerne  
1030 Bruxelles  
Belgio

**Ufficio per i Diritti Umani del Concilio Internazionale della Comunità delle Chiese**  
16 rue de la Plage  
5100 Namur  
Belgio

**Istituto Internazionale per la Comprensione Sociale, Culturale e Religiosa**  
Rodovrejt 53  
2610 Rodovre  
Danimarca

**Monitor di Helsinki per la Grecia**  
Constantinoupoleos 82  
Atene  
Grecia

**Commissione Apposita di Inchiesta sulla Discriminazione contro le Minoranze Religiose ed Etniche in Germania**  
c/o Lord McNair  
House of Lords  
Londra SW1A 0PW  
Gran Bretagna

**Diritti Umani senza Frontiere**  
5 rue de la Presse  
1000 Bruxelles, Belgio

**Human Rights Watch**  
33 Islington High Street  
Londra N1 9LH

**Gran Bretagna Sentinella dei Diritti Umani**  
15 rue Van Campenhout  
1000 Bruxelles  
Belgio

**Lift Every Voice, Inc.**  
5337 Brynhurst Ave.  
Los Angeles, CA 90043  
USA

**Legga delle Donne Mussulmane**  
3010 Wilshire Ave.  
Suite 519  
Los Angeles, CA 90010  
USA

**Centro Simon Wiesenthal**  
Ufficio Europeo  
64 ave. Marceau  
75008 Parigi  
Francia

**Fondazione per la Tolleranza**  
6 Gourguliat St.  
1000 Sofia, Bulgaria

**Concilio Mondiale per l'Unione nella Diversità**  
5521 Grosvenor Blvd.  
Los Angeles, CA 90066-6915  
USA

**Fondazione per la Libertà di Religione**  
Indirizzo Internet:  
<http://www.tropicmall.com/rff>  
E-Mail: @calweb.com

**International Religious Liberty Association (IRLA)**  
12501 Old Columbia Pike  
Silver Spring  
Maryland 20904-6600  
USA

## APPENDICE

### LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (stralci pertinenti)

#### Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

#### Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

#### Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

#### Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso

ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

#### Articolo 20

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

#### Articolo 21

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

#### Articolo 27

1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritti alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

### INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI (stralci pertinenti)

Delle nazioni che compaiono nella presente pubblicazione, l'Intesa (ICESCR) è stata ratificata da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Olanda, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera.

#### Articolo 13.

1. Gli Stati parti della presente Intesa riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

### INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (stralci pertinenti)

Delle nazioni che compaiono nella presente pubblicazione, l'Intesa (ICCPR) è stata ratificata da: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Olanda, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera.

#### Articolo 2.

1. Ciascuno degli Stati parti della presente Intesa si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nella presente Intesa, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine, nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.



#### Articolo 18

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli stati parti della presente Intesa si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

#### Articolo 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

#### Articolo 22

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

#### Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

#### Articolo 27

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

#### PROTOCOLLO FACOLTATIVO DELL'INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (stralci pertinenti)

Delle nazioni che compaiono nella presente pubblicazione, il Protocollo Facoltativo è stato ratificato da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Russia, Spagna, e Svezia.

Gli Stati parti del presente Protocollo, considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini dell'Intesa relativa ai diritti civili e politici (indicata di qui innanzi come <<Intesa>>) e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'Uomo, istituito nella parte quarta dell'Intesa (di

qui innanzi indicato come <<il Comitato>>) il potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nell'Intesa.

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

Ogni Stato parte dell'Intesa che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato, parte di un qualsiasi diritto enunciato nell'Intesa. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte dell'Intesa che non sia parte del presente Protocollo.

#### Articolo 2

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nell'Intesa è stato violato ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

#### Articolo 3

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni dell'Intesa.

#### Articolo 4

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo, all'attenzione dello Stato, parte di detto Protocollo, che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione dell'Intesa.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

#### Articolo 5

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte, ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che: a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico; b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

#### Articolo 6

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 dell'Intesa un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

#### CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (stralci pertinenti)

La convenzione è ratificata da tutte le nazioni che compaiono nella presente pubblicazione.

#### Articolo 9

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

#### Articolo 14

Il godimento dei diritti e libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

#### DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI VIENNA DELLA ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROPEA, MARZO 1989 (stralci)

Il documento conclusivo è stato firmato e ratificato da tutte le nazioni che compaiono in questa pubblicazione.

16. Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,

16.1 – adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;

16.2 – favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

16.3 – riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi 33 33 paesi;

16.4 – rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di

- costituire a mantenere luoghi di culto e riunioni liberamente accessibili,
- organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,
- scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato,
- sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere;

16.5 – si impegneranno in consultazioni con i capi, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;

16.6 – rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri;

16.7 – rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;

16.8 – consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate;

16.9 – rispetteranno il diritto dei singoli credenti delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;

16.10 – consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;

16.11 – considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.

17 – Gli Stati partecipanti riconoscono che l'esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi ai loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali. Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione.

